



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

COPIA

N°46
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
---------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Presiede la seduta Garuti Daniele in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Veronese Dr. Pietro avente anche funzioni verbalizzanti.

Effettuato l'appello da parte del Segretario risultano presenti, all'inizio della seduta, i seguenti consiglieri:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Garuti Daniele	Presente	Vecchietti Ruggero	Assente
Bergami Andrea	Presente	Querzoli Luciana	Assente
Fini Serena	Presente	Malaguti Giuseppe	Assente
Cavallo Francesco	Presente	Bergami Francesca	Presente in videoconferenza
Garani Alessia	Presente in videoconferenza	Sabattini Virna	Assente
Zanella Paola	Presente	Cesari Monica	Presente in videoconferenza
Buriani Anna	Assente		

Presenti 8 Assenti 5

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Brunello Pier Giorgio	Presente
-----------------------	----------

Vengono nominati i seguenti scrutatori:

Cavallo Francesco

Garani Alessia

Cesari Monica

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*, e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che:

- se l'analisi evidenzia condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;
- nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; il suddetto limite, 26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è stato ridotto a 500.000 Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

DATO ATTO che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”* (GAL);

RICORDATO inoltre:

- che l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente”* alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;
- per il Comune di Poggio Renatico l'adempimento, previsto dal succitato art. 24, si è sostanziato nell'approvazione della deliberazione di C.C. n. 44 del 26/09/2017, riportante gli esiti della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 svolta per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute dall'ente ;
- l'atto succitato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse era conseguenza della volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
 - 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154;
- la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., del piano operativo di razionalizzazione già adottato in precedenza autonomamente con apposito atto dell'ente, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi, non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione dei provvedimenti di revisione straordinaria succitati;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 54 del 20/12/2018 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017;
- n.79 del 17/12/2019 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018;
- n. 49 del 22/12/2020 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2019;

adottate secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017, le quali hanno confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2020 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 53 del 16/12/2021 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P ;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2021 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 48 del 28/12/2022 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P ;

DATO ATTO che in base all'analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica con riguardo sia alla revisione ordinaria al 31/12/2020 approvata con DCC n. 53/2021 che alla revisione ordinaria al 31/12/2021 approvata con DCC n. 48/2022 era emerso che :

A) non sussistevano i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle seguenti partecipazioni comunali dirette ed indirette in essere sia al 31/12/2020 che al 31/12/2021:

- ACOSEA IMPIANTI srl
- LEPIDA Spa
- SIPRO Spa
- CMV Servizi srl
- CLARA SPA
- HERA spa
- DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.

dando atto che le motivazioni al mantenimento erano esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

B) sussistevano i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante liquidazione/fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2020, confermati anche al 31/12/2021:

- **CMV Energia & Impianti srl**

dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lett b) del TUSP;

DATO ATTO che, in conseguenza dell'adozione della DCC n. 53/2021 considerato che l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2020 aveva evidenziato la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante messa in liquidazione della società CMV Energia & Impianti srl, o eventuale fusione con la società CMV Servizi srl, era necessario approvare entro il 31/12/2022 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

DATO ATTO che della razionalizzazione, che doveva avvenire necessariamente con il coinvolgimento dell'intera compagine sociale, e delle iniziative intraprese, occorre dare evidenza al Mef e alla Corte dei Conti entro il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, che recita: “ *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti*”.

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 20 comma 7 del citato D.Lgs.:”*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla*

competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

CONSIDERATO che l'ente con nota trasmessa via Pec prot. 19239 del 17/11/2022 non risultando pervenuta a tale data alcuna comunicazione in ordine agli sviluppi di iniziative intraprese o di azioni volte alla razionalizzazione della società Cmv Energia & Impianti srl, (fusione o messa in liquidazione) e in considerazione dell'approssimarsi del termine entro cui si doveva informare al proposito il Mef e la Corte dei Conti, ha chiesto di trasmettere con sollecitudine una relazione illustrativa che consenta di ottemperare all'adempimento che la Legge pone in capo agli enti soci;

RICHIAMATA la relazione trasmessa via pec dalla società Cmv Energia & Impianti srl, con nota del 1/12/2022 registrata al P.G.dell'ente con n. 20285 in data 06/12/2022;

DATO ATTO che l'ente entro il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, doveva approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTO che l'ente doveva altresì provvedere alla revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2021;

DATO ATTO che l'ente ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2021 con DCC n. 48 del 28/12/2022, allegando altresì la relazione sull'attuazione del piano resa ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle operazioni di razionalizzazioni previste con DCC n. 53/2021, che si è provveduto a trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTO che l'ente deve altresì provvedere alla revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2022;

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

DATO ATTO che l'ente entro il 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, deve approvare la relazione sull'attuazione del piano rispetto alla revisione delle partecipate di cui alla DCC n. 48/2023, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto:

- degli artt. 118 e 120 della Costituzione;
- dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;
- della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011;
- delle definizioni contenute nell'art. 2 di predetto T.U.S.P.;

- degli esiti contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del comune di Poggio Renatico;
- del contenuto delle proprie precedenti deliberazioni aventi ad oggetto la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021;
- dei bilanci approvati dalle società e pubblicati nei rispettivi siti o presenti nelle visure camerali;
- delle informazioni mancanti necessarie acquisite dalle società medesime;
- delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del tesoro per la redazione del provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP ,riferite alla revisione al 31/12/2022;

DATO ATTO in particolare che;

- con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P. sono oggetto di analisi tutte le partecipazioni indirette detenute in società ed enti, come di seguito intese:
 - di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (fattispecie non presente per il Comune di Poggio Renatico);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*

RICORDATO che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di Revisione Periodica ed eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> e che, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa del maggio 2016, le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTE, inoltre, le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti che forniscono un supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione dei provvedimenti, richiesti ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

VALUTATE, quindi, nell'elaborato allegato alla presente, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2022, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che le attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2021, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrato;

RIBADITO CHE dell'avvenuta operazione di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, dettagliatamente descritta nell'allegato B) c.d. "Relazione Tecnica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con efficacia dal mese di marzo 2019, operazione che non ha fatto venir meno i presupposti che legittimavano l'ente a mantenere le partecipazioni nelle società facenti capo al Gruppo CMV alla data del 31/12/2019, ma che ne ha modificato a tal punto la struttura e gli asset da determinare la mancanza di tali presupposti alla data del 31/12/2020, del 31/12/2021, nonché del 31/12/2022 come evidenziato nel presente atto;

EVIDENZIATO che la revisione in esame include anche i dati delle seguenti società che tuttavia non soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.20 del TUSP:

- Hera S.p.a, non soggetta all'intera disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;
- Delta 2000, soc. consortile a.r.l., partecipata indirettamente per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente, di cui però il Comune di Poggio Renatico non detiene il controllo, non soggetta alle previsioni dell'art.20 del TUSP per espressa disposizione dell'art.26 comma 6-bis in quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4. Infatti, trattasi di società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader);

VISTO l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2022 istruita dagli uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed in particolare degli esami e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, dagli stessi svolte, in ordine alle partecipazioni detenute, esplicitato nella Relazione Tecnica, allegata sotto la lettera B) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATI gli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella allegata Relazione Tecnica (Allegato B) avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, individuate secondo il combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – censite al 31/12/2022 nel Comune di Poggio Renatico:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA S.Cons.P.A.
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo)

1. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

VISTO che, oltre alle società sopra elencate, il Comune di Poggio Renatico possedeva al 31/12/2022 una partecipazione diretta pari allo 0,08% del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), organismo con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che anche tale fattispecie giuridica non rientra all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016, in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

RILEVATO che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica:

- a) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2022:
 - ACOSEA IMPIANTI srl
 - LEPIDA S.Cons.P.A
 - SIPRO Spa
 - CMV Servizi srl
 - CLARA SPA
 - HERA spa
 - DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.
- b) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2022, confermando quanto già statuito con deliberazione n.53 del 21/12/2021 e deliberazione n. 48 del 28/12/2022 ed in ordine alla quale sono in corso le procedure per addivenire alla fusione per incorporazione con la società CMV Servizi srl, che si perfezioneranno entro il 31/12/2023:
 - **CMV Energia & Impianti srl**

DATO ATTO che:

1. le motivazioni relative al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale, condivise da questo organo consiliare;
2. le motivazioni alla fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato B) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP, considerato che nella propria DCC n. 53/2021 e DCC n. 48/2022 già si era espresso l'indirizzo di tale razionalizzazione della società che si ipotizzava in liquidazione/fusione della società medesima ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 9/11/2023 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE TRA CMV SERVIZI SRL E CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL";

VISTA la relazione sull'attuazione del piano resa ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle operazioni di razionalizzazioni previste con DCC n. 48/2022 che si allega sotto la lett. A);

INTESO pertanto approvare la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B), facendo proprie le motivazioni discrezionali indicate da parte dall'amministrazione comunale, relative al mantenimento delle partecipazioni ivi indicate e sopra riportate, nonché confermare quanto già indicato nella propria DCC n. 53/2021 e DCC n. 48/2022 in merito alla necessità di una operazione di razionalizzazione della società CMV Energia & impianti srl, anche alla luce dell'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti nella società CMV Servizi srl, da parte degli enti soci, il cui perfezionamento avverrà con atto notarile entro il 31/12/2023;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere formulato in merito dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera C);

DATO ATTO che, in conseguenza dell'adozione del presente atto poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2022, conferma la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante la fusione della società CMV Energia & Impianti srl, con la società partecipata, CMV Servizi srl, già per altro in corso di perfezionamento e che sarà definitivamente approvato entro il 31/12/2023, dando atto che sarà altresì redatta la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP entro il 31/12/2024;

VERIFICATA che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

RILEVATA la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITI gli interventi allegati al presente atto, depositati in forma integrale presso l'Ufficio di Segreteria

Con la seguente votazione favorevole resa palese ad alta voce per appello nominale:

consiglieri presenti e votanti	n. 6 (sei)
voti favorevoli	n. 6 (sei)
voti contrari	n. 0 (zero)
astenuti	n. 2 (due) – Francesca Bergami, Monica Cesari

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 2) Di approvare la relazione sull'attuazione del piano resa ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle operazioni di razionalizzazioni previste con DCC n. 48/2022 che si allega sotto la lett. A);
- 3) Di approvare la Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2022:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA S.Cons.P.A
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA

6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE
(per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo)

1. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

4) Di dare atto in relazione ad HERA SPA:

- che la stessa risulta quotata in borsa e risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. in quanto la norma non esplicita la propria valenza nei confronti delle società quotate
- che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

5) Di dare atto, in relazione alla partecipazione indiretta in DELTA 2000 S.c.a r.l. che la stessa non soggiace alle previsioni dell'art.20 del TUSP per espressa disposizione dell'art.26 comma 6-bis in quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4;

6) Di dare atto che il Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2022 possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,08%, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) , consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

7) Di dare atto che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica:

a) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2022:

- ACOSEA IMPIANTI srl
- LEPIDA S.Cons.P.A
- SIPRO Spa
- CMV Servizi srl
- CLARA SPA
- HERA spa
- DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.

b) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2022, confermando quanto già statuito con deliberazione n.53 del 21/12/2021 e deliberazione n. 48 del 28/12/2022 ed in ordine alla quale sono in corso le procedure per addivenire alla fusione per incorporazione con la società CMV Servizi srl, che si perfezioneranno entro il 31/12/2023:

- **CMV Energia & Impianti srl**

8) Di dare atto che:

1. le motivazioni relative al mantenimento delle società sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale, condivise da questo organo consiliare;
2. le motivazioni alla fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato B) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP, considerato che nella propria DCC n. 53/2021 e DCC n. 48/2022 già si era espresso l'indirizzo di tale razionalizzazione della società;

- 9) Di approvare, pertanto, il mantenimento delle società presenti al 31/12/2022 senza la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione secondo l'elenco di cui al punto 7.a) ;
- 10) Di approvare la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B), facendo proprie le motivazioni discrezionali indicate da parte dall'amministrazione comunale, relative al mantenimento delle partecipazioni ivi indicate e sopra riportate, nonché confermare quanto già indicato nella propria DCC n. 53/2021 e DCC n. 48/2022 in merito alla necessità di una operazione di razionalizzazione della società CMV Energia & impianti srl, anche alla luce dell'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti nella società CMV Servizi srl, da parte degli enti soci, il cui perfezionamento avverrà con atto notarile entro il 31/12/2023;
- 11) Di dare atto che sulla proposta in oggetto è stato reso il parere espresso in merito, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera C);
- 12) Di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto ed in particolare:
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portalesoro.mef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
 - l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
 - l'invio della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Poggio Renatico ;
- 13) Di dare atto che, in considerazione del fatto che l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2021, approvata con propria deliberazione n. 48 del 28/12/2022, aveva evidenziato la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione relativamente alla società CMV Energia & da realizzarsi mediante fusione o messa in liquidazione con il presente atto si provvede ad approvare la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP, e come già indicato al punto 2) del presente atto ;
- 14) Di dare atto che, in conseguenza dell'adozione del presente atto poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2022, ha evidenziato la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione , per altro già in corso attraverso la fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti nella società CMV Servizi srl, che si perfezionerà entro il 31/12/2023, sarà comunque necessario approvare entro il 31/12/2024 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

INDI

con successiva e separata votazione avente palese, ad alta voce per appello nominale, avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti	n. 6 (sei)
voti favorevoli	n. 6 (sei)
voti contrari	n. 0 (zero)
astenuti	n. 2 (due) – Francesca Bergami, Monica Cesari

la presente deliberazione non viene dichiarata immediatamente eseguibile in quanto non vi è il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Garuti Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
F.to Veronese Dr. Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Bonifazzi Dr.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 14-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1186.

COMUNE DI POGGIO RENATICO li
19-12-2023

F.to Il Responsabile di Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 14-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

F.to Il Responsabile di Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PUNTO N° 7) ORDINE DEL GIORNO C.C. 14/12/2023
APPROVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.
LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D. LGS. N. 100/2017.

SINDACO:

Qui usciamo sostanzialmente dal bilancio. È l'approvazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio al 31/12/22. In termini di legge sono la ricognizione diciamo delle partecipate, quelle che tutti gli anni facciamo. L'unica cosa che si è modificata in questo ultimo periodo è la fusione di CMV Energia che è stata incorporata in CMV Servizi. È in corso di perfezionamento la delibera, vedete, al 31 dicembre 2023 avremo solo CMV Servizi, l'unica cosa è questa, non ci sono novità a riguardo.

Ci sono osservazioni o richieste di chiarimenti?

Se non ci sono osservazioni mettiamo in votazione. Anche qui, c'è la doppia formulazione con l'immediata eseguibilità. Prego.

SEGRETARIO:

Garuti Daniele: favorevole, favorevole;

Bergami Andrea: favorevole, favorevole;

Fini Serena: favorevole, favorevole;

Cavallo Francesco: favorevole, favorevole;

Garani Alessia: favorevole, favorevole;

Zanella Paola: favorevole, favorevole;

Bergami Francesca: astenuta, astenuta;

Cesari Monica: astenuta, astenuta.

Stesso risultato di prima, quindi approvata ma non l'immediata eseguibilità.

“A”



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	0196510338
Denominazione	C.M.V. Energia & Impianti S.R.L.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di fusione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura	//
Stato di avanzamento della procedura	La procedura di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti srl (incorporata) con la società CMV Servizi srl (incorporante) si concluderà entro il 31/12/2023

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Ulteriori informazioni*</p>	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16/12/2021 era stata approvata la revisione periodica delle partecipate al 31/12/2020, dalla quale è emersa la necessità di operazioni di razionalizzazione della società partecipata CMV Energia & Impianti srl, in quanto la stessa non presentava le caratteristiche previste dal TUSP per essere mantenuta (n. dipendenti inferiore al n. di amministratori). Con nota del comune di Poggio Renatico prot. 19239 del 17/11/2022, sono state richieste alla società informazioni in merito alle operazioni di razionalizzazione adottate nel corso del 2022, al fine di poter adempiere alla trasmissione della relazione di cui all'art. 20 comma 4 del D.lgs 175/2016, entro il 31/12/2022. La società CMV Energia & Impianti srl con propria nota del 1/12/2022 acquisita al protocollo dell'ente in data 6/12/2022 con n. 20285, ha fornito riscontro trasmettendo una relazione in merito alle operazioni di razionalizzazione adottate nel corso del 2022.</p> <p>La relazione sopra citata, fornita dall'amministratore unico della società su richiesta dell'ente una volta esplicate le criticità e la risoluzione delle stesse, per ciò che concerneva il futuro della Società le possibili operazioni da valutare, anche in un'ottica di razionalizzazione, si potevano così riassumere</p> <ul style="list-style-type: none"> a) messa in liquidazione, con la dismissione di tutti gli asset; b) fusione con altro soggetto, partecipato dalle amministrazioni pubbliche; <p>Con DCC n. 48/2023 è stata approvata la revisione delle partecipate al 31/12/2022, confermando l'operazione di razionalizzazione della società CMV Energia & Impianti srl, da effettuarsi o tramite liquidazione della società o fusione con altra società.</p> <p>In data 02/10/2023 la società CMV Servizi srl ha trasmesso ai soci una nota nella quale veniva comunicato che il progetto di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti con la società CMV Servizi srl era stato depositato al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna in data 26/6/2023. Le ragioni dell'operazione in base alla quale CMV SERVIZI S.r.l. andrà ad incorporare CMV ENERGIA & IMPIANTI S.R.L., sono state illustrate nei documenti del fascicolo ed in particolare, come evidenziate nella Relazione dell'Amministratore Unico di seguito riportate: <i>"l'operazione di fusione si inserisce in un contesto normativo che tende a privilegiare la razionalizzazione del quadro delle partecipazioni societarie degli Enti locali mirando, in particolare, a ricercare economie di scala e di scopo dalle attività svolte dalle stesse. L'operazione è coerente con le disposizioni normative susseguitesi negli ultimi anni miranti alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie degli Enti Pubblici e sfociate nel D.Lgs 175/2016. Considerata la parziale inattività conseguente alla cessazione dell'esercizio di attività commerciale da parte di CMV Energia & Impianti a seguito di scissione parziale e proporzionale a favore di Hera Comm, con efficacia giuridica dal 01 marzo 2019, che infatti ora si trova ad esercitare unicamente gli asset della discarica di Molino Boschetti ed in virtù del quadro normativo nazionale richiamato, gli Enti pubblici soci, al fine di preservare la continuità aziendale di CMV Energia & Impianti S.r.l., sono chiamati a porre in essere azioni conseguenti</i></p>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni*	<p><i>La fusione per incorporazione di CMV Energia & Impianti in CMV Servizi S.r.l., descritta ampiamente nel progetto di fusione, consente agli Enti soci di razionalizzare l'attività svolta da C.M.V. Energia & impianti, che dal 2019 non dispone di personale e la cui unica operatività attiene al coordinamento e sorveglianza sulla gestione post-mortem della discarica di Molino Boschetti, attività a cui si fa fronte mediante ricorso al specifico fondo accantonato nel tempo. L'incorporazione consente pertanto una razionalizzazione dei costi generali ed amministrativi, in linea con le previsioni dei Comuni soci e, conseguentemente, il supporto all'azione di rilancio complessiva di C.M.V. Servizi, asset dei Comuni strategico per l'erogazione di servizi di qualità e produzione di valore per le comunità. Sul fronte delle sinergie operative, la fusione prefigura la futura massimizzazione dei benefici derivanti dalla complementarietà tra le due aziende, mettendo a fattor comune gli asset patrimoniali di entrambe le società sui quali dare corso ad una generale strategia di messa a reddito; ottenere vantaggi in termini di economie di scala ed efficienza dall'integrazione dei sistemi operativi e gestionali, razionalizzare i costi operativi attraverso la centralizzazione degli acquisti e la riduzione degli oneri di gestione e, in definitiva, ottimizzare la gestione finanziaria."</i></p> <p>La società ha fatto presente che affinché l'operazione di fusione si realizzi entro il 2023, è necessario che i singoli Comuni Soci adottino un atto deliberativo con il quale autorizzano e legittimano la propria presenza all'assemblea straordinaria che andrà a deliberare la fusione.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9/11/2023, è stato approvato il progetto di fusione della società CMV Energia & Impianti per incorporazione nella società CMV Servizi srl e anche nei consigli comunali degli altri enti soci è stata deliberata la fusione.</p> <p>Nella assemblea dei soci tenutasi in data 15/11/2023 è stata deliberata la fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti con la società CMV Servizi srl .</p> <p>Il perfezionamento della fusione si realizzerà entro il 31/12/2023 con atto notarile ,con decorrenza dal 01/01/2024.</p>

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2022

(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017)

RELAZIONE TECNICA

1 – PREMESSA

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 integrato dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P.) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società (di seguito denominato "Revisione Periodica") in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che il suddetto provvedimento venga adottato entro il 31 Dicembre di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

In base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017. E' stata approvata tale razionalizzazione con DCC n. 54 del 20/12/2018;

Entro il 31/12/2023 occorre procedere alla razionalizzazione per l'anno 2023, con riferimento alla situazione al 31/12/2022.

2 – APPROFONDIMENTO NORMATIVO

2.1 - Oggetto della Revisione Periodica delle società - Delimitazione del perimetro oggettivo:

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate innanzitutto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente**, alla data del **31/12 dell'anno precedente**.

Ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. si intende:

- per "**partecipazione**": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "**società**": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "**partecipazione indiretta**": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "**controllo**": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

Diventano quindi oggetto di razionalizzazione periodica:

- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione diretta seppur non controllate;
- le società controllate dall'Amministrazione Pubblica;
- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione indiretta:
 - di primo livello se detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo se detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, sono escluse dall'obbligo di alienazione e possono essere mantenute ex lege le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

2.2 – Revisione Periodica delle società - Eventuali condizioni che rendono obbligatorio un Piano di Razionalizzazione

La ricognizione/analisi delle società può determinare la necessità di adottare un Piano di Razionalizzazione, così come previsto dal 2^a comma dell'art.20.

I Piani di Razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove con la revisione periodica le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza delle seguenti macro categorie di situazioni, come previste dal 2^a comma dell'art.20 del TUSP:

- a) **partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto.** Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
- i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - ii. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - iii. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - iv. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - v. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *"per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

I successivi commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune, tra le quali si sancisce che *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."*(comma 6).

- b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) **partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) **partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro.** Il suddetto limite di fatturato medio ai sensi dell'art. 26 comma 12- quinquies del T.U) per i provvedimenti di ricognizione 2017 e 2018 era ridotto a 500.000 euro annui;
- e) **partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) **necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) **necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**

La razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P. è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le suddette condizioni.

L'esito dell'analisi, salvo esplicite prescrizioni della legge, è rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata in relazione alle

single società (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
- sussistenza o insussistenza delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).

Nel fornire le suddette motivazione va tenuta in considerazione l'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti i servizi pubblici locali, va altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società partecipata piuttosto che in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non risultano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

2.3 - Adempimenti connessi alla adozione del provvedimento di "Revisione Periodica delle società" in cui le amministrazioni detengono partecipazioni e dell'eventuale Piano di Razionalizzazione.

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 (revisione periodica) e 2 (razionalizzazione) dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interenti di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La "razionalizzazione periodica delle partecipazioni" va, infine, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente al fine di consentirne la conoscenza agli stakeholder. Va puntualizzato che tale adempimento si ritiene doveroso anche se esso non risulta espressamente previsto né dal T.U.S.P. né dal D.lgs. n. 33/2013.

3 – REVISIONE STRAORDINARIA "UNA TANTUM" – SITUAZIONE AL 23/09/2016

Il Comune di Poggio Renatico ha adempiuto all'operazione, di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 del T.U.S.P. e cioè alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016 con DCC n. 44 del 26/09/2017. L'atto citato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) alla citata deliberazione ai quali si rimanda per ulteriori dettagli

L'esito della revisione straordinaria, pertanto, si è conclusa con il mantenimento di tutte le partecipazioni e pertanto non sussisteva la necessità, in capo al Comune di Poggio Renatico, di adottare provvedimenti conseguenti.

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo; debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/17;
- la trasmissione delle deliberazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. 175/2016: debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota prot. num. 16154 inviata via PEC;

La revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., dei piani operativi di razionalizzazione già adottati in precedenza autonomamente con apposito atto dal Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

4 – REVISIONE PERIODICHE PRECEDENTI secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive che, annualmente entro il 31 di dicembre venga adottato un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dall'ente sia direttamente che indirettamente. Nel caso sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le situazioni di cui al comma 2 dell'art. 20.

L'ente ha effettuato le seguenti revisioni periodiche precedenti:

- **Revisione 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017:** deliberazione Consiliare n. 54 del 20/12/2018. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 23/11/2018, che dettano importanti chiarimenti concernenti anche i dati da comunicare in relazione al censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- **Revisione 2019 con riferimento alla situazione al 31/12/2018:** deliberazione Consiliare n. 79 del 17/12/2019. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 20/11/2019;
- **Revisione 2020 con riferimento alla situazione al 31/12/2019:** deliberazione Consiliare n. 49 del 22/12/2020. Tale atto ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 26/11/2020;
- **Revisione 2021 con riferimento alla situazione al 31/12/2020:** deliberazione Consiliare n. 53 del 16/12/2021. Tale atto ha confermato la sussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;
- **Revisione 2022 con riferimento alla situazione al 31/12/2021:** deliberazione Consiliare n. 48 del 28/12/2022. Tale atto ha relazione in merito ai provvedimenti non ancora perfezionati e pertanto ancora in corso di razionalizzazione riguardo alla società CMV Energia & Impianti, e ha confermato la sussistenza di presupposti per l'adozione di piani di razionalizzazione con riguardo alla società CMV Energia & Impianti da effettuare nel corso del 2023, approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle altre società. Nello corso dell'analisi e nello sviluppo degli elaborati si sono seguite le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate;

L'esito delle sopraelencate revisioni, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20, è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

5 – REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' 2022 - CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2022

5.1 - Le partecipazioni del Comune di Poggio Renatico - ricognizione

Alla data del 31/12/2022 il Comune di Poggio Renatico possedeva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. **ACOSEA IMPIANTI srl**
2. **LEPIDA Scpa**
3. **SIPRO Spa**
4. **CMV Servizi srl**
5. **CLARA SPA**
6. **CMV Energia & Impianti srl**
7. **HERA spa** (non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art. 1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo)

1. **DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l.**, partecipazione societaria indiretta per il tramite della partecipata Sipro S.p.a. (ai sensi dell'art.26 comma 6-bis del DLgs.175/2016, trattandosi di società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4, viene censita ma non soggiace alle disposizioni dell'articolo 20 ovvero la revisione ordinaria e la razionalizzazione)

A titolo informativo si riporta l'ulteriore partecipazione in altra fattispecie di organismo non soggetto alle disposizioni del T.U.S.P.:

1. CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV – : partecipazione in altro organismo nello specifico: consorzio

5.2 – Evoluzione successiva al 31/12/2022

Nel corso del 2023, e fino alla data della redazione della presente relazione, le partecipazioni societarie hanno registrato modifiche con riguardo alla soc. **C.M.V. Energia & Impianti Srl**:

Nella revisione delle partecipate effettuata con DCC n.48 /2022 con riferimento ai dati al 31/12/2021, era stata confermata la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante messa in liquidazione della società CMV Energia & Impianti srl, o eventuale fusione con la società CMV Servizi srl. Tale società, infatti, era già stata considerata da razionalizzare e con riferimento ai dati delle società al 31/12/2020 in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP in quanto la società risultava priva di dipendenti.

In ordine a tale operazione, del cui stato di avanzamento si darà conto anche nella apposita relazione prevista dal dell'articolo 20, comma 4 T.U.S.P, si riporta una breve sintesi della storia della società e le considerazioni che hanno indotto ad evidenziare già nella precedente revisione delle società partecipate la necessità dell'adozione di una azione di razionalizzazione, che viene confermata anche in questa circostanza con riferimento al 31/12/2022:

C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,04%, assieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 88,14%. Le attività svolte rientrano nella: (i) vendita di gas naturale, di energia elettrica e calore, (ii) nella realizzazione, gestione anche per conto di terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile e (iii) gestione dei servizi relativi alla manutenzione e controllo degli impianti termici.

Come indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, la società nasce dal processo di trasformazione che ha interessato il Gruppo CMV. Con il progetto di scissione del Gruppo CMV Servizi Srl, formalizzato con atto notarile del 26/04/2016, si è provveduto alla fusione mediante incorporazione della società CMV Energia & Impianti Srl nella società CMV Energia Srl, modificando contestualmente la denominazione in CMV Energia & Impianti Srl, anche allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie possedute dagli enti soci.

Con decorrenza 1/3/2019, una complessa operazione di riorganizzazione industriale, avvenuta per scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I a favore di Hera Comm - società controllata al 100% da HERA Spa, ha sostanzialmente ceduto il ramo aziendale di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. Tale operazione era volta a consentire di valorizzare al meglio le rispettive strutture aziendali nei settori oggetto di cessione, accrescendo sia le dimensioni di scala che il presidio del business, usufruendo di piattaforme tecnologiche e di know-how sviluppate dal Gruppo Hera. Ciò ha consentito di conseguire dimensioni opportune per poter aumentare la competitività delle offerte nel mercato libero della fornitura del gas ed energia elettrica, allargando il portafoglio d'offerta con maggiori soluzioni per i clienti, grazie alla solidità del Gruppo Hera e di ottimizzare l'attività di recupero crediti. Per i soci di CMV E&I l'operazione ha consentito, inoltre, di ridurre il rischio sul valore patrimoniale della società, attraverso il trasferimento dell'oggetto della scissione all'interno del più ampio Gruppo Hera, che nel corso degli ultimi anni ha saputo garantire una crescita industriale dai risultati costanti.

Conseguentemente la società ha conservato unicamente un asset relativo al trattamento e smaltimento di rifiuti, ritenuta attività di interesse generale che ne consentiva comunque il mantenimento.

Come detto, dalla revisione 2021 (DCC 53 del 16/12/2021) è emerso che al 31/12/2020 la società, con amministratore unico, non aveva dipendenti e ciò costituiva elemento sufficiente (art.20, co.2, lett.b del TUSP) a rendere obbligatorio l'avvio di azioni di razionalizzazione ipotizzando la liquidazione o l'eventuale fusione con la società CMV Servizi srl

Giova anche ricordare, inoltre, che la società ha chiuso in perdita gli ultimi quattro esercizi (2018, 2019, 2020 e 2021) evidenziando la necessità, per i soci, di intervenire con operazioni correttive del trend economico in corso.

Per altro, l'intenzione dei soci di operare interventi di razionalizzazione della società era già stata manifestata in numerose occasioni e documenti (verbali di assemblee dei soci, decreti dell'amministratore unico, sviluppo di progetti di fusione) fin dal 2019, anno nel quale, come detto, i principali asset produttivi sono stati ceduti ad altra società.

Come sostenuto dall'amministratore unico con propria nota del 23/3/2021 "*dopo l'operazione di scissione societaria a favore di Hera Comm Spa, essendo venuta meno tutta la parte commerciale, la società, così come residualmente strutturata, non aveva più una significatività economico/patrimoniale, se non per preservare il valore intrinseco degli asset ancora esistenti ed in particolare, il valore relativo al Biodigestore, oltre alla gestione post operativa della discarica*".

Inoltre, nell'assemblea dei soci del 28/4/2021, con la quale si approva il bilancio 2020 e viene nominato un nuovo amministratore unico, il Sindaco del Comune di Cento (ente che detiene l'88,14% del capitale sociale) si dice "*certo che (il nuovo amm.ne unico) attuerà i progetti di cui si è parlato nell premesse, in particolare la cessione del ramo di azienda da CMV Energia & Impianti Srl a CMV Servizi Srl, la sottoscrizione dell'accordo tra CMV Energia & Impianti Srl, CMV Servizi Srl ed Area Impianti Spa (per il biodigestore) ed infine la liquidazione di CMV Energia & Impianti Srl.*"

Come già richiamato l'ente con DCC n. 53 del 16/12/2021 ha approvato la razionalizzazione della società **CMV Energia & Impianti Srl**, ipotizzando la liquidazione o l'eventuale fusione con la società CMV Servizi srl;

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'avvio della razionalizzazione cui si è fatto cenno, l'ente con nota trasmessa via Pec prot. 19239 del 17/11/2022 ha chiesto all'amministratore unico di fornire con tempestività una relazione illustrativa in ordine alle iniziative o azioni intraprese in proposito (fusione o messa in liquidazione) in considerazione dell'approssimarsi del termine entro cui gli enti soci dovranno dovranno informare al proposito il Mef e la Corte dei Conti mediante l'invio della relazione prevista dall'articolo 20, comma 4 T.U.S.P.;

Come anticipato più sopra, l'amministratore unico della società ha trasmesso la relazione via pec, con nota del 1/12/2022 pervenuta al prot.n.23228 in data 5/12/2022, nella quale venivano evidenziate le motivazioni per cui non si era ancora potuto procedere con una operazione di razionalizzazione, suggerendo per ciò che concerne il futuro della società le possibili operazioni da valutare, che in una ottica di razionalizzazione, si potevano così riassumere:

- a) Messa in liquidazione, con la dismissione di tutti gli asset;
- b) Fusione con altro soggetto, partecipato dalle amministrazioni pubbliche.

Con la revisione delle partecipate di cui alla DCC n. 48 del del 28/12/2022 , è stata confermata la razionalizzazione della società *CMV Energia & Impianti Srl* , continuando ad ipotizzare la liquidazione o l'eventuale fusione con la società *CMV Servizi srl*.

Nel corso del 2023 è stato perfezionato il progetto di fusione per incorporazione della società *CMV Energia & Impianti srl* con la società *CMV Servizi srl*.

A tutt'oggi tale operazione di razionalizzazione si sta perfezionando. Infatti i consigli comunali degli enti soci hanno deliberato la fusione per incorporazione della società *CMV Energia & Impianti srl* con la società *CMV Servizi srl*. Il Comune di Poggio Renatico ha deliberato l'approvazione di tale progetto di fusione con DCC n. 32 del 9/11/2023. L'assemblea dei soci ha deliberato la fusione in data 15/11/2023 ed entro il 31/12/2023 verrà perfezionata la fusione definitiva con atto notarile.

5.3 - Esito della Revisione Periodica in esame

Nelle schede allegata alla presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche sono puntualmente indicate le motivazioni che inducono l'ente al **mantenimento di tutte le società, eccetto la conferma della razionalizzazione della società *CMV Energia & Impianti Srl*, che come sopra riportato si perfezionerà entro il 31/12/2023 con la fusione per incorporazione con la società *CMV Servizi srl*.**

6 – STRUTTURA DELL'ELABORATO

L'elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti diffuse nel tempo, denominato: "ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DI POGGIO RENATICO DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE (ART.20 .D.LGS. N.175/2016) – al 31/12/2021" è così articolato:

- 01
- 02 Scheda anagrafica Ente
- 01.01 Rappresentazione grafica
- 02.01 Elenco Partecipazioni dirette
- 02.02 Elenco Partecipazioni indirette
- 03.01 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti generali
- 03.02 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti di carattere finanziario
- 04 Descrizione delle attività svolta e motivazioni del mantenimento
- 05.01 Azioni di razionalizzazione per contenimento del mantenimento
- 05.02 Azioni di razionalizzazione per cessione/allenazione quote (negativo)
- 05.03 Azioni di razionalizzazione per Liquidazione (negativo)
- 05.04 Azioni di razionalizzazione per fusione (n. 1 società)
- 05.05 Riepilogo azioni di razionalizzazione
- 06 Elenco motivazioni schede 05.02, 05.03 e 05.04

Al fine di ottemperare all'art. 20 del T. U. per ciascuna delle società oggetto di razionalizzazione periodica i dati che si forniranno saranno raggruppati nelle seguenti schede di analisi:

1. DATI ANAGRAFICI
2. SETTORE DI ATTIVITA'
3. DATI DI BILANCIO
4. TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5. DATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ED ESITO

che vengano allegata alla deliberazione consiliare la cui compilazione ha tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate nel corso del mese di novembre 2023, di particolare attinenza

con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP .

Di seguito pertanto si riportano le schede di cui al piano di revisione periodica e relativo esito, compilate per le società a partecipazione diretta ed indiretta del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2022.

**ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI
IL COMUNE DI POGGIO RENATICO DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) - AL 31/12/2022**

INDICE

- 01.** **SCHEDA ANAGRAFICA**
 - 01.01. Rappresentazione grafica
- 02.** **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 03.** **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04.** **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05.** **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenzimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Rileplogo
- 06.** **ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**RESPONSABILE SERVIZI
FINANZIARI**

Nome:

Cognome:

Recapiti:


Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

01.01 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE E ALTRI ORGANISMI



02.01 PARTECIPAZIONI DIRETTE

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Esito della riavanzazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01642180382 - ATTIVA	Attiva	Ferrara - Ferrara	2004	2,22	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	Mantenimento	NO	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
2	LEPIDA S.C.P.A. - C.F.: 02770891204 - ATTIVA	Attiva	Bologna - Bologna	2007	0,0015	Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	Mantenimento	NO	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
3	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA - C.F.: 00243260387 - ATTIVA	Attiva	Ferrara - Ferrara	1975	0,87	Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L. - C.F.: 01467410385 - ATTIVA	Attiva	Ferrara - Cento	1999	0,01	Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione,deazzarizzazione, illuminazione pubblica ,sgombero neve, climteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento	Mantenimento	NO	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
5	CLARA S.P.A. - C.F.:01004910384 - ATTIVA	Attiva	Ferrara - Copparo	1986	4,33	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione	Mantenimento	NO	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
6	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01565150388 - ATTIVA	Attiva	Ferrara - Cento	2002	0,04	Compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.	Razionalizzazione	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	
7	HERA S.P.A - 04245520376 - ATTIVA	Attiva	Bologna - Bologna	1995	0,01765	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.	Mantenimento	NO	NO	SI	Attività produttive di bene e servizi	

02.02 PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO UNA PARTECIPATA TRAMITE

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	% Quota di partecipazione dell'ente tramite	% Quota di partecipazione indiretta e Amministrazione	Attività svolta	Esito della rilevazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	NOTE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ind_1	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - C.F.: 01358060380- ATTIVA	Attiva	Ferrara - Ostellato	1996	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA	0,91	0,87	0,007917	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	Nei conteggi del fatturato per la società si sono inclusi i contributi in conto esercizio per i motivi indicati nella relativa scheda di analisi 03.02. Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art.26 comma 6-bis del D.lgs.175/2016, trattandosi di società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4, non soggiace alle disposizioni dell'articolo 20 ovvero la revisione ordinaria e la razionalizzazione

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	ACOSEA IMPIANTI S.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio Idrico Integrato.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 5, 7, 8:

La società si occupa della gestione unitaria del complesso dei beni del servizio Idrico Integrato, tipologia di servizio avente caratteristica di servizio di interesse generale. Attraverso la costituzione della società si è provveduto a separare la proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio Idrico Integrato.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analogie a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovo, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'ambito di attività svolto dalla società ed i servizi offerti sono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture telematiche e di telecomunicazione in conformità con quanto indicato dalla L.R. 11/2004. Il perseguimento delle finalità della società ed i servizi offerti consentono agli enti soci di garantire lo svolgimento delle loro funzioni oltre che l'assolvimento di obblighi normativi da parte degli Enti Locali soci in ambito di telecomunicazioni e di digitalizzazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare uno scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

3

Denominazione società partecipata:

SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA

Tipo partecipazione:

Diretta

Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici; assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico.

Attività svolta:

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a tra i quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'estero ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio oltre a ritenersi strettamente connessi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp sostanziandosi in particolare nella formazione di nuove fonti di reddito e di occupazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare uno schizzo per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	C.M.V. SERVIZI S.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, illuminazione pubblica ,sgombero neve, climakeri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Azienda multi-utility: i servizi offerti ai soci si riguardano: la manutenzione del verde pubblico, la disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, lo sgombero neve, la pubblica illuminazione, i climakeri ed illuminazione votiva, la manutenzione delle strade e il servizio di pronto intervento. Date le tipologie di attività si ritiene che l'azienda produca servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	CLARA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta

Attività svolta:
Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società che si occupa in pieno del ciclo integrato dei rifiuti comprendendo anche il trasporto merci su strada, la pulizia e lavaggio aree pubbliche, la rimozione della neve e ghiaccio ed i servizi di disinfezione. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 137/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'oggetto sociale della società (art.5 dello Statuto) specifica che la stessa si occupa di attività inerenti la compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico oltre che della gestione di impianti dedicati ai rifiuti, realizzazione, gestione anche per conto terzi e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte, comprese quelle rinnovabili e di qualsiasi natura, gestione dei servizi relativi alla conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici e di produzione di calore, realizzazione, la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura.
Attualmente la società svolge solo attività di trattamento e smaltimento di rifiuti, ritenute di interesse generale. Ciò nonostante, la presenza della condizione di "Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)" rende obbligatoria l'attuazione di azioni di razionalizzazione illustrate nella scheda 05.04 - Fusione

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="7"/>
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="HERA S.p.A"/>
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>
Attività svolta:	<input type="text" value="L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali"/>

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Quando non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1370/13 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tra i servizi svolti da HERA S.p.a. rientrano: la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la produzione e distribuzione di gas, la gestione i reti fognarie, ecc... Tutti servizi aventi interesse generale e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente

SI evidenzia che Hera Spa non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa Italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege

93. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01 - Finalità paesaggistica e attività amministrative (art. 10, lett. a) e 20)

Compilare con attività per il cui valore >= 175

Progressivo società partecipata:

1

Denominazione società partecipata:

DELTA 2000 SOC. CONSORTILE A.R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta:

La società opera come GAL (Gruppo di Azioni Locali) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a talo sviluppo rurale (Leader). Svolge attività finalizzate a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare un'impiego adeguato di risorse comunitarie nel territorio, la società promuove e valorizza i prodotti tipici e culturali per ottenere un prodotto globale di qualità.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate e dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinata al provvedimento di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-terris)

Qualora non sia dato escludere alcuna delle opzioni indicate in precedenza, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 132013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistica o sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start-up universalità, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso o nuovo, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare e dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

3. Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 5, 7, 8:

Delta 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po - Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). La canalizzazione sul territorio dei comuni aderenti del finanziamento che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Paternariato 201/2020 "Italia - Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e, quindi, la partecipazione dei comuni soci al GAL Delta 2000 soc. cons. a.r.l. a sicuramente di tipo strategico ed indispensabile per canalizzare sul territorio risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. Il GAL Delta 2000 ha come scopo la valorizzazione in modo integrato ed organico delle risorse e delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di favorire uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'impenditoria locale e promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali. La società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche quale strumento di supporto agli Enti Pubblici locali e alle imprese del territorio per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. Dette attività oltre a ritenersi strettamente connesse al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di un servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp, avendo quali finalità la ricerca di uno sviluppo delle risorse economiche integrate e sostenibile con le altre tipologie di risorse: naturalistiche, ambientali, sociali e culturali presenti nel territorio.

Il GAL Delta 2000 per il Comune di Poggio Renatico si qualifica come partecipazione indiretta, per il tramite di Sipro Spa. Deti gli scopi e le caratteristiche di GAL Delta 2000 la partecipazione in tale società da parte di Sipro si ritiene strategica ed estremamente opportuna data la possibilità di Delta 2000, in quanto GAL, di accedere a fondi comunitari per sviluppare progetti ed interventi a livello locale che rientrano anche negli ambiti di attività specifici di Sipro.

Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art. 26 comma 6-bis del D.lgs. 175/2016, trattandosi di società costituita ai sensi del comma 6 dell'art. 4, non soggiace alle disposizioni dell'articolo 20 ovvero la revisione ordinaria e la razionalizzazione

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

*Completare una scheda per ciascuna società*Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	2
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	98.284,00
Compensi amministratori	23.400,00
Compensi componenti organo di controllo	12.300,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	3.612.437,00
2021	619.150,00
2020	689.501,00
2019	619.272,00
2018	679.042,00

FATTURATO

Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.682.228,00	2.936.795,00	2.859.143,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.166.532,00	159.498,00	129.577,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	2.000,00
TOTALE	5.848.760,00	3.096.293,00	2.986.720,00
FATTURATO MEDIO			3.977.257,67

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione:

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	655
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	28.626.613,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	35.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	283.704,00
2021	536.895,00
2020	61.229,00
2019	88.539,00
2018	538.915,00

FATTURATO

Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108,00	64.061.744,00	59.092.773,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	2.097.423,00	853.669,00	760.412,00
	724.686,00	321.406,00	289.361,00
TOTALE	66.285.036,00	64.915.413,00	59.853.185,00
FATTURATO MEDIO	63.684.544,67		

(*) I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 del conto economico in quanto integritivi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri. Nel 2022 è stata inclusa solo la quota parte riferita agli importi relativi alle rendicontazioni dei progetti europei pari a € 286.191

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:

SIPRO S.P.A - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA (b)

Tipo partecipazione:

Diretta (c)

Attività svolta:

Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	6,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
3	
0	

Importi in euro

Costo del personale (f)	360.689,00
Compensi amministratori	45.600,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	48.774,00
2020	241.875,00
2019	82.770,00
2018	10.315,00
2017	132.098,00

FATTURATO

Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.107.228,00	476.791,00	376.984,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	1.407.100,00	1.487.932,00	1.366.301,00
	1.048.396,00	1.057.721,00	1.101.935,00
TOTALE	2.514.328,00	1.964.723,00	1.743.285,00
FATTURATO MEDIO			2.074.112,00

(*) I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 del conto economico in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01, 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	16,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	827.056,00
Compensi amministratori	51.000,00
Compensi componenti organo di controllo	12.480,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	-637.612,00
2021	12.614,00
2020	54.663,00
2019	44.404,00
2018	11.244,00

Voci da C.E.	FATTURATO		
	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.533.753,00	2.470.359,00	3.229.085,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	466.854,00	582.656,00	542.495,00
	13.372,00	630,00	131.687,00
TOTALE	2.987.235,00	3.052.385,00	3.639.893,00
FATTURATO MEDIO			3.226.504,33

(*) I contributi in conto esercizio 2020,2021 e 2022 sono stati sottratti dalla voce A5 in quanto dalle note integrative non è desumibile la loro natura e motivazione giuridica.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	405,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	17.204.380,00
Compensi amministratori	54.199,00
Compensi componenti organo di controllo	56.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	431.473,00
2021	47.012,00
2020	101.606,00
2019	19.454,00
2018	56.909,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.308.541,00	49.317.817,00	50.480.685,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.222.339,00	1.427.984,00	1.100.201,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	658.038,00	774.957,00	550.869,00
TOTALE	51.530.880,00	50.745.801,00	51.580.886,00
FATTURATO MEDIO			51.285.855,67

(*) gli incentivi concessi da Aterair per l'incremento delle raccolte differenziate, la quota del fondo terramato deliberato da Aterair, i crediti di imposta per il recupero dell'acconto del gasolio, i crediti di imposta gas, energia elettrica, autotrasporti.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società può essere mantenuta. La società Clara SPA è nata ufficialmente il 01/06/2017, dalla fusione per incorporazione della società CMV Raccolta Srl nella società AREA SPA, pertanto i dati di bilancio precedenti all'anno 2017 fanno capo alla Società Area SPA che contenzionalmente alla fusione/incorporazione di CMV Raccolta Srl ha modificato la propria denominazione divenendo: CLARA SPA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	20.280,00
Compensi componenti organo di controllo	12.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	365.587,00
2021	-94.175,00
2020	-29.009,00
2019	-548.350,00
2018	-278.885,00

FATTURATO

Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.000,00	4.500,00	3.600,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	1.224.007,00	124.649,00	134.945,00
TOTALE	1.227.007,00	129.149,00	138.545,00
FATTURATO MEDIO			498.233,67

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La rilevazione al 31/12/2020 aveva già evidenziato la sussistenza della condizione di cui all'art. 20 c.2, lett. b) sopra indicata e pertanto si rendeva necessario un intervento di razionalizzazione, tuttavia non ancora realizzato nel corso del 2022. Come meglio specificato nelle schede successive riferite alla rilevazione al 31/12/2021, la razionalizzazione sarebbe stata avviata dopo aver portato a termine la soluzione di criticità che ne impediscono la sua attuazione. La relazione fornita dall'amministratore unico della società, su richiesta del Comune, pervenuta al prot. 20285 del 6/12/2022, aveva chiarito che non sarebbe tardata la chiusura dell'ultima delle situazioni sospese e che a breve sarebbe stato possibile valutare le seguenti opzioni, in un'ottica di razionalizzazione:
a) messa in liquidazione, con la dismissione di tutti gli asset;
b) fusione con altro soggetto, partecipato dalle amministrazioni pubbliche;
Nel corso dell'esercizio 2022 è stato perfezionato l'accordo con Area Impianti s.r.l. il che ha comportato la realizzazione di un ricavo di euro 1.223.921 che ha permesso la chiusura del bilancio in utile. Tuttavia non avendo dipendenti la società è soggetta a razionalizzazione. La stessa si è definita nel corso del 2023 con il progetto di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti srl nella società CMV Servizi srl, approvato nei consigli comunali di tutti gli enti soci, deliberato nella assemblea dei soci del 15/11/2023, con atto notarile che si perfezionerà entro il 31/12/2023.

Azioni da intraprendere:

Azione di razionalizzazione a mezzo fusione come indicato nella successiva scheda 5.04

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata:

HERA S.P.A

(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	2.954
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	15
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
3	
0	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	270.976.395,00
2021	223.760.996,00
2020	217.017.464,00
2019	166.311.616,00
2018	195.139.030,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	205.025.193,00
Compensi amministratori	3.140.000,00
Compensi componenti organo di controllo	

Voci da C.E.	FATTURATO		
	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.436.743.000	1.324.678.796	1.195.982.191
A5) Altri Ricavi e Proventi	229.582.000	183.932.217	148.533.940
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	2.916,00	1.081,00
TOTALE	1.666.325.000,00	1.508.611.013,00	1.344.516.131,00
FATTURATO MEDIO			1.506.484.048,00

(*) I contributi in conto esercizio 2020 e 2021 comprendono principalmente incentivi per riconoscimenti dal Gse per la produzione da fonti di energia rinnovabili e contributi riconosciuti da enti, autorità o istituzioni pubbliche per specifici progetti e attività realizzate dal Gruppo.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società avveni ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta. In merito si segnala che dai dati di bilancio recuperati della società non viene evidenziato il dettaglio di quanto corrisposto a titolo di compensi agli amministratori e sindaci ma solo il dato aggregato che si è riportato nella casella "Compensi amministratori"

Azioni da intraprendere:

Si evidenzia che Hera Spa non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:

DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE (b)
A.R.L.

Tipo partecipazione:

Indiretta (c)

Attività svolta:

La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	7
Numero amministratori	5 (1 presidente, 1 consigliere delegato, 3 consiglieri)
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3 (più due supplenti)

Importi in euro

Costo del personale (f)	326.522,00
Compensi amministratori	45.000,00
Compensi componenti organo di controllo	18.660,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	3.804,00
2021	1.184,00
2020	7.235,00
2019	6.698,00
2018	6.088,00

FATTURATO

Voci da C.E.	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	7.495,00	14.989,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.096.235,00	844.308,00	706.916,00
di cui Contributi in conto esercizio (*)	1.095.012,00	843.147,00	689.519,00
TOTALE	1.096.235,00	851.803,00	721.905,00
FATTURATO MEDIO			889.981,00

(*) I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 del conto economico in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo scopo del Gruppo di Azione Locale Delta 2000 è quello di accedere a risorse comunitarie che per loro natura si qualificano come contributi. Date le linee guida fornite dal Mef, in merito all'adempimento di cui all'art. 20 del TUSP, che consentono di includere i contributi in conto esercizio, nel calcolo del fatturato medio, delle società aventi quale tipologia di attività: Attività produttive di beni e di servizi, dandone adeguata motivazione si ritiene di includere i contributi in conto esercizio all'interno delle voci considerate ai fini del calcolo del computo del fatturato della società, in quanto la loro esclusione determinerebbe, la non considerazione, dal punto di vista economico, della parte di attività/"mission" prioritaria della società.

Il fatturato medio del triennio 2020/2022 si colloca di poco al di sotto della soglia del milione di euro previsto dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

Tuttavia, ai sensi dell'art.26 comma 6-bis del DLgs.175/2016, trattandosi di società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4 (GAL), non soggiace alle disposizioni dell'articolo 20 ovvero la revisione ordinaria e la razionalizzazione

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Completare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L.	Diretta	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	2,22	<p>Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto notarile del 14/12/04 di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Tramite la scissione il Comune ha attribuito ad Acosea Impianti le immobilizzazioni rappresentate gli assets del ciclo idrico (ramo reti) precedentemente presenti in AcoseaReti. Ai sensi dell'art. 113 comma 13 D. lgs. 267/00, lo statuto della Società prevede che la stessa debba essere a totale capitale pubblico locale. La società quindi ha permesso di realizzare la separazione della proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio idrico che è Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio. Anche con la presente razionalizzazione periodica la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Acosea Impianti Srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. <p>Dal punto di vista della convenienza economica si conferma che la presente forma di gestione delle reti del ciclo idrico integrato per l'ente sia ben più vantaggiosa rispetto a una diversa forma di gestione: ad esempio attraverso una gestione diretta: tale forma produrrebbe impatti negativi sul bilancio dell'ente in termini di indebitamento necessario per il costante mantenimento delle reti idriche conferite alla società. Si segnala inoltre che la partecipazione del Comune in Acosea Impianti Srl non ha comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento negli ultimi 5 esercizi (2018-2022), bensì, ha consentito di beneficiare della distribuzione di dividendi degli utili societari.</p> <p>Lepida S.p.a., è una società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Poggio Renatico, e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; Payer - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; Conference - sistema di videoconferenze; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.</p> <p>Ad integrazione di quanto già riportato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente, di cui all'art. 24 del TUSP, si evidenzia che, in ottemperanza dell'aviato percorso di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Emilia Romagna si è dato corso nell'anno 2018 al processo di fusione per incorporazione della soc. CUP 2000 s.c.p.a in Lepida S.p.a., previsto all'art. 12 della L.R. 1/2018. Detto processo di fusione per incorporazione ha determinato la trasformazione di Lepida S.p.a. in Lepida Società consortile per azioni. Il fine atteso dalla Regione è quello di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale.</p> <p>L'operazione di fusione per incorporazione e la trasformazione di Lepida da S.p.a. a S.c.p.a. ha prodotto un insieme di benefici per gli enti soci, sia di natura economico-finanziaria sia di operatività, e di integrazione di piattaforme e servizi per i soci stessi e per il loro territorio, come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/10/2018 di approvazione del progetto di fusione. Il Comune di Poggio Renatico, infatti, come previsto dallo scadenzario delle attività inerenti il progetto di fusione, trasmesso da Lepida, ha regolarmente approvato il progetto entro il 12/10/2018 (data in cui è avvenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida di approvazione del citato progetto di fusione). Dall'esito della procedura in organo il Comune di Poggio Renatico al 01/01/2019, decorrenza dell'efficacia dell'operazione di fusione, detiene in Lepida S.c.p.a. una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,0015% e risulta invariato il valore nominale della quota (n. 1 azione) pari ad € 1.000,00, senza evidenziare perdite patrimoniali (minusvalenze).</p> <p>Con la presente analisi periodica, tenuto conto del recente processo di fusione per incorporazione in atto, che ha determinato nello specifico in capo a Lepida la modifica della sua denominazione sociale, la Società evidenzia il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016 e delle precedenti analisi. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società, non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Lepida S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. <p>Dal punto di vista della convenienza economica appare evidente che la gestione della mission societaria non potrebbe in alcun modo essere oggetto di gestione diretta, né il mercato offre soluzioni alternative a prezzi più vantaggiosi.</p>
2	LEPIDA S.P.A.	Diretta	Pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio e realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	0,0015	<p>L'operazione di fusione per incorporazione e la trasformazione di Lepida da S.p.a. a S.c.p.a. ha prodotto un insieme di benefici per gli enti soci, sia di natura economico-finanziaria sia di operatività, e di integrazione di piattaforme e servizi per i soci stessi e per il loro territorio, come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/10/2018 di approvazione del progetto di fusione. Il Comune di Poggio Renatico, infatti, come previsto dallo scadenzario delle attività inerenti il progetto di fusione, trasmesso da Lepida, ha regolarmente approvato il progetto entro il 12/10/2018 (data in cui è avvenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida di approvazione del citato progetto di fusione). Dall'esito della procedura in organo il Comune di Poggio Renatico al 01/01/2019, decorrenza dell'efficacia dell'operazione di fusione, detiene in Lepida S.c.p.a. una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,0015% e risulta invariato il valore nominale della quota (n. 1 azione) pari ad € 1.000,00, senza evidenziare perdite patrimoniali (minusvalenze).</p> <p>Con la presente analisi periodica, tenuto conto del recente processo di fusione per incorporazione in atto, che ha determinato nello specifico in capo a Lepida la modifica della sua denominazione sociale, la Società evidenzia il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016 e delle precedenti analisi. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società, non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Lepida S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. <p>Dal punto di vista della convenienza economica appare evidente che la gestione della mission societaria non potrebbe in alcun modo essere oggetto di gestione diretta, né il mercato offre soluzioni alternative a prezzi più vantaggiosi.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
3	SIPRO S.P.A.	Diretta	<p>Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management;</p> <p>Incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico</p>	0,87	<p>Sipro Spa nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso Ferrarese. Nel 1999 Sipro si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, Sipro S.p.a. diventa anche soggetto attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.</p> <p>Dati gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'estero ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio la rendono sicuramente rispettosa del dettato di cui al comma 1 dell'art. 4 del T.U.: società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP.</p> <p>Anche in occasione della presente razionalizzazione periodica, la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016 e delle successive revisioni ordinarie periodiche. Sussistendo pertanto i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Sipro S.p.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica, pur evidenziando che il Comune non si è mai avvalso dei servizi offerti dalla società si segnala che la partecipazione in Sipro Spa non ha mai comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento. Il mantenimento della partecipazione fornisce all'Ente l'opportunità di avere un supporto qualificato qualora si intenda aderire a progetti comunitari, o anche soltanto di avviare progetti di sostegno all'economia locale come recentemente avvenuto con l'affidamento a Sipro Spa di un servizio volto a promuovere l'attrattività e competitività del territorio comunale per le imprese.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Completare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	Diretta	Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, derattizzazione, sgonfiamento, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento	0,01	<p>C.M.V. Servizi S.r.l. è un'azienda multi - utility, i cui servizi oggi offerti ai comuni soci sono indicati nelle precedenti schede di analisi, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,01%, insieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 97,25%. Come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata dal Comune entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, e confermata nelle precedenti analisi periodiche, la società negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni che l'hanno portata, dall'anno 2015, a svolgere residue attività e servizi per gli enti soci che, se da un lato hanno diversificato l'attività della società, contribuendo alla realizzazione dei risultati positivi di bilancio, dall'altro lato ne hanno inevitabilmente modificato l'immagine di società, il cui scopo natale era quello della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di distribuzione gas metano.</p> <p>Dall'anno 2015 CMV Servizi Srl ha conseguito una forte contrazione sia del fatturato che del risultato di esercizio, fattori che se ad oggi comunque non pregiudicano il mantenimento della partecipazione da parte dell'ente, essendo ancora rispettate tutte le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 20 del TUSP, hanno inevitabilmente comportato valutazioni strategiche da parte del Cda della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento). Il Comune di Cento, in tal senso, in qualità di socio controllore ha inteso dare inizio ad un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute rispettivamente, in CMV E&I e in CMV Servizi attraverso:</p> <p>a) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I, mediante l'assegnazione, a favore di Hera Comm (società controllata al 100% da HERA Spa che si occupa di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica), delle attività e passività relative alla vendita di energia elettrica e di gas facenti capo a CMV E&I,</p> <p>b) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi, mediante l'assegnazione, a favore di Inrete (società controllata al 100% da HERA Spa che svolge attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di ATR, posseduto da CMV Servizi. Dalle suddette operazioni di scissione parziale per incorporazione, che produrranno una sorta di fusione tra i rami d'azienda delle società facenti capo all'ex gruppo CMV e le società beneficiarie della scissione, entrambe controllate da HERA Spa, potranno derivare successivamente operazioni di aggregazione, dato che anche il Comune di Cento, così come il Comune di Poggio Renatico, sono altresì soci di HERA Spa.</p> <p>La decisione di attuare l'aggregazione con le società del gruppo Hera è stata preceduta da una fase di consultazione informale da parte degli amministratori e dirigenti di CMV Servizi e CMV E&I con altre società del settore dei servizi pubblici attive nel territorio. La consultazione ha fatto emergere le società del gruppo Hera come i soggetti più adatti per realizzare l'aggregazione, sia per le condizioni economiche offerte, che per la tutela del personale delle società dell'ex gruppo CMV. Per effetto delle suddette scissioni, i cui effetti sono deorsi dal 1/3/2019, i soci di CMV E&I e di CMV Servizi, compreso il Comune di Poggio Renatico, divengono soci di Hera Comm Srl ed Inrete Distribuzione Energia Spa, società incorporate nel Gruppo Hera Spa, che svolgendo entrambe servizi di interesse generale, ammessi dall'art. 4 del TUSP, consentono la partecipazione da parte del Comune. Si evidenzia che per la quota di partecipazione in Hera Comm Srl nel corso del 2019 il Comune ha esercitato, con delibera CC 65 del 19/11/2019, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del cod. civ., incassando il valore di rimborso della partecipazione di euro. 711,86=. Si segnala inoltre che nel 2020, con delibera n. 13 del 26/05/2020 e atto Notaio Tassinari (Bo) del 23/06/2020 rep n. 67805 reg. a Bologna il 25/06/2020 n. 24241 serie 1T, il Comune di Poggio Renatico ha esercitato la facoltà di permuta della propria quota di In Rete Distribuzione Energia Spa, in n. 196 Azioni di Hera Spa. In particolare per quanto attiene CMV Servizi Srl:</p> <p>L'operazione di riorganizzazione industriale, la cui efficacia è decorsa dal 1/3/2019, è stata posta in essere con lo scopo di favorire una migliore valorizzazione delle strutture industriali, una crescita delle dimensioni portandole ad una scala che consenta il presidio della filiera, la fruizione di opportunità di miglioramento della qualità dei servizi condividendo piattaforme tecnologiche sviluppate dal Gruppo Hera e da Inrete. Inoltre si è puntato ad incrementare la capacità di approvvigionamento e diversificazione delle fonti di finanziamento e soprattutto la messa in sicurezza della prospettiva industriale di ATR, sulla quale nel medio periodo pendevano incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione a favore di Inrete, a riguardato: (i) tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di proprietà di CMV Servizi; (ii) il 100% del capitale sociale della società di distribuzione gas ATR, con i relativi dipendenti; (iii) i debiti di natura commerciale e finanziaria facenti capo a CMV Servizi e relativi alle reti e impianti del gas fino all'importo di Euro 3.500.000.</p> <p>Si ricorda che il Consiglio Comunale di Poggio Renatico non ha adottato atti propedeutici al progetto in quanto l'operazione poteva avere luogo anche con il solo voto del Comune di Cento, socio di maggioranza assoluta. Quest'ultimo, nell'adottare i propri atti, ha ritenendo l'operazione nel suo complesso coerente con le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, e con i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente.</p> <p>Il Comune di Cento, infatti quale socio di maggioranza, ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione, ritenendo l'operazione nel suo complesso confacente con: le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente; in quanto ad esito dell'intera procedura si è determinata di conseguenza un'operazione di aggregazione di società che svolgono attività per altro analoghe o similari tra loro e consentite dall'art. 4 del TUSP, da cui sono derivati evidenti contenimenti di costi di funzionamento delle società stesse, dovuti ad economie di scala ed a sinergie operative, oltre ad evidenziare altri aspetti economico - finanziari, strettamente attinenti al Comune di Cento, e di notevole impatto positivo sul proprio bilancio, in quanto hanno la chiusura di vecchi crediti dell'ente nei confronti di CMV Servizi Srl. Detta operazione come sopra riportata, non ha richiesto l'approvazione unanime da parte di tutti i soci e pertanto il Comune di Poggio Renatico, date le modeste percentuali di partecipazione in tutte le società coinvolte</p> <p>e soprattutto dato l'attuale interesse a mantenere in essere la società CMV Servizi Srl, per i servizi che potrebbero essere svolti per proprio conto (ad es. gestione dei cimiteri pubblica illuminazione, reperibilità, servizio calore ecc.), in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, ed al momento, considerato che la società CMV Servizi Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività rientranti nella lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.; - non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento. Al momento infatti l'ente non ha affidato alcun servizio potenzialmente affidabile a C.M.V. Servizi S.r.l., riservandosi tuttavia la possibilità di conferimento di servizi che la società in house potrebbe svolgere per l'ente (quali ad es. : gestione cimiteri, servizio calore, illuminazione pubblica, reperibilità, piano neve ecc); <p>Nel corso dell'anno 2023 è stato presentato il progetto di fusione per incorporazione della Società CMV Energia & Impianti srl (di cui il consiglio comunale dell'ente aveva già deliberato un processo di razionalizzazione con le precedenti revisioni delle partecipate al 31/12/2020 e 31/12/2021) nella società CMV Servizi srla. Tale progetto è stato approvato nei consigli comunali di tutti gli enti soci e deliberato nella assemblea dei soci del 15/11/2023. Tale fusione sarà definitiva previo atto notarile entro il 31/12/2023.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Completare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
5	CLARA S.P.A.	Diretta	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfestazione	4,33	<p>L'ente ritiene mantenibile la suddetta partecipazione nella società e pertanto ad oggi non si rendono necessarie altre procedure di razionalizzazione, già in realtà avvenute nel corso del 2023 con la fusione dper Incorporazione della società CMV Energia& Impianti srl. L'ente intende al momento proseguire la partecipazione in CMV Servizi Srl, in attesa di una valutazione degli eventuali servizi affidabili rimandando la presa in considerazione di un processo di razionalizzazione previsti dal TUSP in merito alla partecipazione, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.</p> <p>Come già indicato nella scheda 03_02 la società CLARA Spa nasce ufficialmente il 01/06/2017 ad esito della procedura di fusione per incorporazione della C.M.V. Raccolta S.r.l. (originariamente partecipata dal Comune di Poggio Renatico) in Area Spa, successivamente divenuta CLARA Spa per cambio di denominazione. Si rimanda integralmente a quanto già riportato nella precedente revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dall'ente entro il 30/09/2017, con riferimento ai dati al 23/09/2016, in merito al processo avvenuto nell'anno 2015 di scissione della società C.M.V Servizi S.r.l., da cui ebbe origine la società CMV Raccolta Srl, necessario per consentire il pieno rispetto dell'affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti da parte degli enti soci previsto dalla normativa vigente come richiesto a Atersir (ente territoriale dell'Emilia Romagna preposto alla sovranintendenza di tutto ciò che attiene al ciclo integrato dei rifiuti e del servizio idrico). I dati di bilancio analizzati fanno riferimento per la sola annualità 2017 alla neo costituita CLARA Spa mentre per le restanti annualità i dati si riferiscono ad AREA S.p.a.</p> <p>I dati evidenziano le potenzialità economiche della società, oltre che la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP. Con la presente revisione periodica la Società conferma quindi il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni e delle precedenti analisi periodiche, non rendendo necessari interventi di razionalizzazione. Infatti CLARA Spa:</p> <p>- rientra tra le società per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non evidenzia alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica, l'eventuale gestione diretta del servizio non risulterebbe evidentemente economicamente in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente ed in rapporto ai rilevanti costi industriali che essa comporterebbe. Nel bilancio dell'ente non sono iscritti oneri per sostenere il funzionamento della società, ma unicamente le spese per la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti negli stabili comunali ai pari di qualsiasi altro utente.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Completare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

A	B	C	D	E	F
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
7	HERA S.P.A	Diretta	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, energetiche e dei servizi ambientali.	0,01765	<p>Hera Spa è una società quotata, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del TUSP, in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 sempre mantenibile. Si ritiene comunque opportuno comprendere la società nella presente ricognizione, anche solo per finalità conoscitive, dalla quale si evidenzia, in ogni caso, il permanere della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell'art. 4 del T.U.; - non risultano presenti le ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. <p>- la partecipazione non comporta costi di funzionamento a carico dell'ente per garantire il sostentamento della società mentre invece annualmente consente l'introito di circa 26.000.euro a titolo di dividendi.</p> <p>L'esigenza di contemplare anche HERA Spa tra le fattispecie di società partecipate dall'ente, anche se escluse dalla norma da interventi di razionalizzazione periodici, deriva inoltre dal fatto che le operazioni di riorganizzazione industriale che coinvolgono altre società partecipate, direttamente o indirettamente dall'ente, (CMV Servizi, ATR e CMV E&I) e di cui si è ampiamente fornito l'attuale stato di attuazione del processo, coinvolge anche la società HERA Spa.</p> <p>Nel 2020, con delibera CC 13 del 26/5/2020 e atto Notato Tassinari (Bo) del 23/6/2020 rep.67805 reg. a Bologna il 25/8/2020 n.24241 serie 1T. è stata esercitata facoltà di permuta della partecipazione di Euro 6,00 in Inrete Spa con n. 196 Azioni Hera Spa, valore nominale Euro 1,00 ciascuna,con decorrenza 23/9/2020. Con tale operazione la consistenza delle azioni Di Hera Spa detenute dall'ente, del valore nominale di un euro ciascuna, ammonta a n.263.068</p> <p>Si evidenzia che Hera Spa non soggiace alla disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Indiretta	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	0,007917	<p>Delta 2000, società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Tra i soci figura anche Sipro Spa, di cui il Comune di Poggio Renatico detiene una modesta quota sociale diretta, pari al solo 0,87% e dunque non il controllo. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. per favorire lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale come la "Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico e gli "Eventi di Primavera Slow".</p> <p>Appare dunque evidente che la forma del "GAL" costituisce un requisito essenziale per accedere a specifiche risorse comunitarie, la cui mancanza determinerebbe un impoverimento per i territori dei comuni soci e di riflesso anche per tutti gli enti che rientrano nei bacini delle Province di Ferrara e di Ravenna, tra i quali anche il Comune di Poggio Renatico. La capacità di Delta 2000 di attrarre risorse comunitarie, essendo un gruppo di azione locale, la rende un partner importante per Sipro Spa, date le proprie finalità di promotore del marketing territoriale incentrato prevalentemente sul tessuto produttivo/industriale del territorio della Provincia di Ferrara, anche attraverso fondi sempre di origine comunitaria.</p> <p>L'aver incluso all'interno del computo del fatturato medio della società l'importo relativo ai contributi in conto esercizio, come consentito dalle linee guida del MEF, derivanti in via maggioritaria da risorse comunitarie, a cui accede la società per l'attuazione di progetti in parte anche cofinanziati da altri enti, si ritiene più che doveroso, in quanto nello specifico, caso di GAL Delta 2000 lo scopo sociale è appunto quello di accedere a risorse comunitarie, che per loro natura si qualificano come contributi. L'esclusione di tale voce, come già detto, dal conto economico ai fini del calcolo del fatturato, farebbe venir meno la rilevanza economica della parte di attività/"mission" prioritaria della società. Delta 2000 risulta una partecipata indiretta per il Comune di Poggio Renatico, detenuta per il tramite di una partecipazione diretta, di cui peraltro non si detiene il controllo.</p> <p>La società è mantenuta assieme alla partecipata tramite non avendo previsto specifiche per quest'ultima operazioni di razionalizzazione in quanto rispettosa di tutte le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP.</p> <p>Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art.26 comma 6-bis del DLgs.175/2016, trattandosi di società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4, non soggiace alle disposizioni dell'articolo 20 ovvero la revisione ordinaria e la razionalizzazione</p>

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Tipo partecipazione:

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Completare una scheda per ciascuno partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	<input type="text"/>	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	<input type="text"/>	(b)	
Denominazione società partecipata:	<input type="text"/>	(c)	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	<input type="text"/>	(d)	
Tipo partecipazione:	<input type="text"/>	(e)				
Attività svolta:	<input type="text"/>	(f)				
Selezionare le motivazioni della scelta:						
<input type="text"/>						(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Completare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Completare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:	6	(a)	Quota di partecipazione detenuta:	0,04%	(b)
Denominazione società partecipata:	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.				
Tipo partecipazione:	Diretta (d)				
Attività svolta:	Comprendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti. (e)				
Selezionare le motivazioni della scelta:	Altro (specificare) (f)				
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:	Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori (g)				

Formire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'intenzione dei soci di operare interventi di razionalizzazione della società si evince in numerosi documenti (verbali di assemblee dei soci, decreti dell'amministratore unico, sviluppo di progetti di fusione) fin dal 2019, anno nel quale i principali asset produttivi, quali la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica, sono stati ceduti ad altra società per mezzo di una operazione di scissione proporzionale parziale di ramo di azienda. Come sostenuto dall'amministratore unico con propria nota del 23/3/2021 "dopo l'operazione di scissione societaria a favore di Hera Comm Spa, essendo venuta meno tutta la parte commerciale, la società, così come residualmente strutturata, non aveva più una significatività economico/patrimoniale, se non per preservare il valore intrinseco degli asset ancora esistenti ed in particolare, il valore relativo al Biodigestore, oltre alla gestione post operativa della discarica".

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Nell'assemblea dei soci del 28/4/2021, con la quale si approvava il bilancio 2020 e veniva nominato un nuovo amministratore unico, il Sindaco del Comune di Cento (ente che detiene l'88,14% del capitale sociale) si diceva "certo che (il nuovo amm. ne unico) attuerà i progetti di cui si è parlato nel premesse, in particolare la cessione del ramo di azienda da CMV Energia & Impianti Srl a CMV Servizi Srl, la sottoscrizione dell'accordo tra CMV Energia & Impianti Srl, CMV Servizi Srl ed Area Impianti Spa (per il biodigestore) ed infine la liquidazione di CMV Energia & Impianti Srl.". Dopo approfondimento alla luce degli sviluppi relativi all'accordo con Area Spa in ordine alla realizzazione del Biodigestore ed il ricavato della avvenuta cessione del progetto, la compagine societaria ha optato per una operazione di Fusione per incorporazione con CMV Servizi Srl, rispetto ad una ipotesi iniziale di liquidazione della società. Infatti nel corso dell'anno 2023 è stato definito ed approvato dai consigli comunali degli enti soci nonché nell'assemblea dei soci del 15/11/2023, l'operazione di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti nella società CMV Servizi srl, che sarà perfezionato con atto notarile entro il 31/12/2023.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

L'operazione di razionalizzazione sopra descritta produrrà i suoi effetti entro il 31/12/2023

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La società non ha mai generato costi di gestione a carico degli enti soci. L'unico riflesso di carattere economico/finanziario sui bilanci comunali si è manifestato a partire dal 2019 con gli accantonamenti del fondo vincolato previsti dall'art.21 del DLgs 175/2016 pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Al proposito, il Comune di Poggio Renatico ha vincolato nel proprio risultato di gestione 2022 la somma complessiva di euro 380.17, di cui € 330.90 per le chiusure in perdita dei bilanci 2018 e 2019, l'importo di € 1.60 per la chiusura negativa del bilancio 2020 e l'importo di euro 37,67 per la chiusura negativa del bilancio 2021. Tali importi sono stati conteggiati secondo la normativa vigente rispetto alla quota di partecipazione dello 0,04%. Tali accantonamenti a seguito del perfezionamento della fusione non saranno più necessari.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**05.05. Riepilogo**

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	
Contenimento dei costi						
Cessione/Alienazione quote						
Liquidazione						
Fusione/Incorporazione						
		Dir_6	CMV Energia & Impianti Srl	0,04	entro il 31/12/2023	

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

VERBALE N. 32/2023

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO "Approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017".

Il sottoscritto Dott. Paolo Parrinello, in qualità di Organo di Revisione economico-finanziario del Comune di Poggio Renatico, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/09/2023, per il periodo 29/10/2023 – 28/10/2026,

esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e relativi allegati, pervenutami per l'esame dei contenuti, che sarà approvata dal Consiglio Comunale entro il 31/12/2023;

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. , il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1, lettera b.3) , che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTA la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 44 del 26/09/2017 in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., la quale ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

RICORDATO che in occasione dell'approvazione del succitato atto l'organo di revisione in carica in quel momento, aveva provveduto a rilasciare il competente parere favorevole con apposito verbale n. 15 del 20/09/2017;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
- 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154

CONSIDERATO che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguardava le partecipazioni detenute dal comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria succitato;

VISTO inoltre l'art. 20 del T.U.S.P che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

RICHIAMATE:

- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2017 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 54 del 20/12/2018 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2018 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 79 del 17/12/2019 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2019 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 49 del 22/12/2020 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P;

che hanno confermato tutte la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

DATO ATTO che in relazione alle proposte delle deliberazioni sopra richiamate l'organo di revisione in carica in quel momento, aveva espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2020 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 53 del 16/12/2021 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P ;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 31/12/2021 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 48 del 28/12/2022 in attuazione dell'art. 20 del T.U.S.P ;

DATO ATTO che in base all'analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica con riguardo sia alla revisione ordinaria al 31/12/2020 approvata con DCC n. 53/2021 che alla revisione ordinaria al 31/12/2021 approvata con DCC n. 48/2022 era emerso che :

A) non sussistevano i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle seguente partecipazioni comunali dirette ed indirette in essere sia al 31/12/2020 che al 31/12/2021:

- ACOSEA IMPIANTI .srl.
- LEPIDA Spa
- SIPRO Spa
- CMV Servizi srl
- CLARA SPA
- HERA spa
- DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.

dando atto che le motivazioni al mantenimento erano esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

B) sussistevano i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante liquidazione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2020, confermati anche al 31/12/2021:

- **CMV Energia & Impianti S.r.l.**

dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alle citate deliberazioni per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lett b) del TUSP;

CONSIDERATO che della razionalizzazione, che doveva avvenire necessariamente con il coinvolgimento dell'intera compagine sociale, e delle iniziative intraprese, occorre dare evidenza al Mef e alla Corte dei Conti entro il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, che recita: *" In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti"*.

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 20 comma 7 del citato D.Lgs.: *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il*

danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

CONSIDERATO che l'ente con nota trasmessa via Pec prot. 19239 del 17/11/2022 non risultando pervenuta a tale data alcuna comunicazione in ordine agli sviluppi di iniziative intraprese o di azioni volte alla razionalizzazione della società Cmv Energia & Impianti srl, (fusione o messa in liquidazione) e in considerazione dell'approssimarsi del termine entro cui si doveva informare al proposito il Mef e la Corte dei Conti, ha chiesto di trasmettere con sollecitudine una relazione illustrativa che consenta di ottemperare all'adempimento che la Legge pone in capo agli enti soci;

RICHIAMATA la relazione trasmessa via pec dalla società Cmv Energia & Impianti srl, con nota del 1/12/2022 registrata al P.G.dell'ente con n. 20285 in data 06/12/2022;

DATO ATTO che l'ente entro il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, doveva approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTO che l'ente doveva altresì provvedere alla revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2021;

DATO ATTO che l'ente ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2021 con DCC n. 48 del 28/12/2022, allegando altresì la relazione sull'attuazione del piano resa ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle operazioni di razionalizzazioni previste con DCC n. 53/2021, che si è provveduto a trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti;

VISTO che l'ente deve altresì provvedere alla revisione ordinaria delle società partecipate detenute al 31/12/2022;

CONSIDERATO che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; il suddetto limite, 26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è stato ridotto a 500.000 Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P, fermo restante quanto indicato dal comma 1, il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P tra le quali si sancisce che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”* (GAL);

DATO ATTO che il testo sviluppato nella proposta di deliberazione in esame effettua una puntuale e corretta ricognizione dell'impianto normativo contenuto nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare per quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20, 26 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta dagli uffici competenti, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo altresì conto le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portalesoro.mef.gov.it> ;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione,

devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la relazione sull'attuazione del piano resa ai sensi dell'art. 20 comma 4) del D.Lgs 175/2016, con riferimento alle operazioni di razionalizzazioni previste con DCC n. 48/2022 allegata sotto la lett. A) alla proposta in oggetto;

PRESO ATTO che l'Allegato "B" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2022, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame;

RILEVATO che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica:

a) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2022:

- ACOSEA IMPIANTI srl
- LEPIDA S.Cons.P.A
- SIPRO Spa
- CMV Servizi srl
- CLARA SPA
- HERA spa
- DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.

b) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2022, confermando quanto già statuito con deliberazione n.53 del 21/12/2021 con riferimento alla data del 31/12/2021 e deliberazione n. 48 del 28/12/2022 ed in ordine alla quale sono in corso le procedure per addvenire alla fusione per incorporazione con la società CMV Servizi srl:

- **CMV Energia & Impianti srl**

dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato B) alla proposta di deliberazione in esame per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lett b) del TUSP;

RICHIAMATA la DCC n. 32 del 9/11/2023 avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE TRA CMV SERVIZI SRL E CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL", sulla quale l'organo di revisione al momento in carica ha rilasciato parere favorevole con verbale n. 23/2023;

RITENUTO che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell'Allegato "B" siano rispettosi del quadro normativo generale e siano condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia, anche in ordine alle motivazioni che orientano le scelte circa le modalità di gestione dei servizi, nonché vista l'operazione di razionalizzazione tramite il progetto di fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti srl, nella società CMV Servizi srl, già approvata dai consigli comunali di tutti gli enti soci nonché dall'assemblea dei soci in data 15/11/2023 che sarà perfezionata con atto notarile entro il 31/12/2023;

DATO ATTO che, in conseguenza dell'adozione da parte del consiglio comunale dell'atto in esame, poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2022, conferma la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante fusione per incorporazione della società

CMV Energia & Impianti srl, nella società CMV Servizi srl, che per altro si dovrebbe perfezionare definitivamente entro il 31/12/2023, sarà comunque necessario approvare entro il 31/12/2024 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP, unitamente alla revisione delle partecipate al 31/12/2023;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell'articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all'attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all'adozione della proposta di delibera avente ad oggetto “ *Approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017.*” e relativi allegati, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli ulteriori adempimenti previsti dall'ordinamento.

RACCOMANDA

l'Ente, di informare prontamente il sottoscritto in merito al perfezionamento definitivo della operazione di razionalizzazione in corso attraverso la fusione per incorporazione della società CMV Energia & Impianti con la società CMV Servizi srl, entro il 31/12/2023, nonché di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all'adozione della presente proposta di deliberazione.

Li, 28/11/2023

Il Revisore
Dott. Paolo Parrinello
(firmato digitalmente)

